



Oggetto: SANIFICAZIONE ED IGIENIZZAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI DEL COMUNE DI RICCIONE

CAPITOLATO PRESTAZIONALE

Art. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente affidamento ha ad oggetto l'installazione e la manutenzione di apparecchi, con la formula del comodato d'uso, atti alla sanificazione ed igienizzazione dei servizi igienici (ambienti bagno) conformi all'art. 23 del D.Lgs. 81/2008 con la fornitura dei relativi prodotti, asciugatori mani e barriere antipolvere per un totale di **n. 136 apparecchi** distribuiti all'interno degli uffici e servizi comunali, così suddivisi:

Residenza Comunale, Viale Vittorio Emanuele II, 2

- n. 11 contenitori/raccoglitori per assorbenti igienici femminili;
- n. 17 apparecchi eroganti un prodotto per l'igienizzazione e la detersione delle superfici a rischio (lavabi, tazze wc., rivestimenti, ecc);
- n. 14 apparecchi collegati allo scarico wc che immettono una sostanza igienizzante nella tazza wc ad ogni scarico;
- n. 1 tappeto antipolvere e antiscivolo.

Comando Polizia Municipale, Viale Empoli, 31

- n. 4 contenitori/raccoglitori per assorbenti igienici femminili;
- n. 6 apparecchi eroganti un prodotto per l'igienizzazione e la detersione delle superfici a rischio (lavabi, tazze wc., rivestimenti, ecc);
- n. 6 apparecchi collegati allo scarico wc che immettono una sostanza igienizzante nella tazza wc ad ogni scarico;
- n. 2 asciugamani elettrici ad aria.

Palazzo del Turismo, Piazzale Ceccarini, 11

- n. 3 apparecchi eroganti un prodotto per l'igienizzazione e la detersione delle superfici a rischio (lavabi, tazze wc., rivestimenti, ecc);
- n. 18 apparecchi collegati allo scarico wc che immette una sostanza igienizzante nella tazza wc ad ogni scarico.

Settore Servizi alla Persona, Viale Flaminia, 41

- n. 2 contenitori/raccoglitori per assorbenti igienici femminili;
- n. 2 apparecchi eroganti un prodotto per l'igienizzazione e la detersione delle superfici a rischio (lavabi, tazze wc., rivestimenti, ecc);
- n. 5 apparecchi collegati allo scarico wc che immettono una sostanza igienizzante nella tazza wc ad ogni scarico;
- n. 1 tappeto antipolvere e antiscivolo.

Scuola Infanzia Comunale Mimosa, Viale Castrocaro, 37

- n. 1 contenitore/raccoglitore per assorbenti igienici femminili;
- n. 1 apparecchio erogante un prodotto per l'igienizzazione e la detersione delle superfici a rischio (lavabi, tazze wc., rivestimenti, ecc);

- n. 3 apparecchi collegati allo scarico wc che immette una sostanza igienizzante nella tazza wc ad ogni scarico.

Scuola Infanzia Comunale Piombino, Viale Piombino, 9

- n. 1 contenitore/raccoglitore per assorbenti igienici femminili;
- n. 1 apparecchio erogante un prodotto per l'igienizzazione e la detersione delle superfici a rischio (lavabi, tazze wc., rivestimenti, ecc);
- n. 2 apparecchi collegati allo scarico wc che immette una sostanza igienizzante nella tazza wc ad ogni scarico.

Scuola Infanzia Comunale Floreale, Viale Bergamo, 1

- n. 2 contenitore/raccoglitore per assorbenti igienici femminili;
- n. 2 apparecchio erogante un prodotto per l'igienizzazione e la detersione delle superfici a rischio (lavabi, tazze wc., rivestimenti, ecc);
- n. 2 apparecchio collegato allo scarico wc che immette una sostanza igienizzante nella tazza wc ad ogni scarico.

Scuola Infanzia Comunale Fontanelle, Viale Puglia, 48

- n. 2 apparecchi collegati allo scarico wc che immette una sostanza igienizzante nella tazza wc ad ogni scarico.

Scuola Infanzia Comunale Belvedere, Viale Abruzzi, 40

- n. 2 apparecchi collegati allo scarico wc che immette una sostanza igienizzante nella tazza wc ad ogni scarico.

Scuola Infanzia Comunale Ceccarini, Viale Formia, 2

- n. 3 apparecchi collegati allo scarico wc che immette una sostanza igienizzante nella tazza wc ad ogni scarico;
- n. 2 contenitore/raccoglitore per assorbenti igienici femminili;

Asilo Nido Pinocchio, Viale Sicilia, 65

- n. 1 contenitore/raccoglitore per assorbenti igienici femminili;
- n. 1 apparecchio erogante un prodotto per l'igienizzazione e la detersione delle superfici a rischio (lavabi, tazze wc., rivestimenti, ecc);
- n. 3 apparecchi collegati allo scarico wc che immette una sostanza igienizzante nella tazza wc ad ogni scarico.

Asilo Nido Rodari, Viale Veneto, 42

- n. 2 contenitore/raccoglitore per assorbenti igienici femminili;
- n. 1 apparecchio erogante un prodotto per l'igienizzazione e la detersione delle superfici a rischio (lavabi, tazze wc., rivestimenti, ecc);
- n. 2 apparecchi collegati allo scarico wc che immette una sostanza igienizzante nella tazza wc ad ogni scarico.

Centro Multimediale, Viale Torino, 19

- n. 1 contenitore/raccoglitore per assorbenti igienici femminili;
- n. 1 apparecchio erogante un prodotto per l'igienizzazione e la detersione delle superfici a rischio (lavabi, tazze wc., rivestimenti, ecc);
- n. 1 apparecchio collegato allo scarico wc che immette una sostanza igienizzante nella tazza wc ad ogni scarico.

Centro della Pesa (Museo del Territorio e Biblioteca), Viale Lazio, 10

- n. 7 apparecchi collegati allo scarico wc che immette una sostanza igienizzante nella tazza wc ad ogni scarico.

Art. 2 - OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO

Al termine del contratto, tutti i dispositivi e gli apparecchi inerenti la fornitura in oggetto, dovranno essere rimossi a cura e spese della Ditta Affidataria e resteranno di proprietà della stessa Ditta Affidataria.

L’affidatario inoltre dovrà garantire il pieno e regolare funzionamento dei beni forniti nel rispetto scrupoloso di tutte le leggi e le disposizioni regolamentari del Comune. In particolare, dovrà garantire la pulizia e la manutenzione degli apparecchi e dispositivi, negli orari e con le tempistiche concordate con la Stazione Appaltante.

Costituisce obbligo esclusivo dell’affidatario, che deve provvedervi a propria cura e spese, il rispetto e l’adeguamento a quanto prescritto dagli enti preposti alla sicurezza e alla protezione della salute.

L’affidatario si impegna per sé ed eventuali aventi causa a rispettare tutti i protocolli di sicurezza imposti da leggi statali e regionali .

Art. 3 - CONTENITORI PER LA RACCOLTA DEGLI ASSORBENTI IGIENICI FEMMINILI

L’affidatario deve garantire:

- a) La fornitura e posa in opera di contenitori adeguati muniti di coperchio ed identificabili per lo smaltimento, capacità 22 lt, dopo idoneo trattamento, del rifiuto “assorbenti femminili” (art. 272, comma 1, D.Lgs. 09.04.2008, n. 81). **Nell’offerta occorrerà indicare specificatamente la tipologia dei contenitori proposti (STANDARD o NO TOUCH).**
- b) Il dispositivo deve essere munito di un sacco in materiale idoneo atto a ricevere gli assorbenti in modo igienico e di un materiale enzimatico per prevenire i cattivi odori e ridurre la fermentazione.
- c) la manutenzione ordinaria e la sostituzione del sacco di raccolta dei rifiuti e del prodotto enzimatico con verifica del corretto funzionamento del contenitore.
- d) La frequenza di intervento di 30 giorni.
- e) Il trasporto al sito di accumulo individuato del sacco di raccolta accuratamente sigillato, nel rispetto della normativa vigente.
- f) La pulizia e disinfezione del contenitore.
- g) La garanzia della qualità dei prodotti impiegati che non devono caratterizzare il rifiuto quale prodotto nocivo ai fini dello smaltimento. **TALI PRODOTTI DEVONO ESSERE COMPLETI DI SCHEDA DATI DI SICUREZZA**, così come previsto dal D.M. Sanità del 28.01.1992, per la protezione della salute.
- h) La manutenzione straordinaria entro 48 ore per garantire la riparazione o la sostituzione del contenitore in caso di furti, avaria o danneggiamenti.
- i) Il rilascio di apposita documentazione controfirmata dal referente dell’Ente per attestare l’avvenuto intervento.
- j) Al termine del periodo di validità contrattuale, rimozione dei contenitori che rimarranno di proprietà della Ditta affidataria.

Art. 4 – IGIENIZZAZIONE PER SUPERFICI A RISCHIO

L’affidatario deve garantire:

- a) La fornitura e posa in opera dei dispositivi manuali igienizzanti e detergenti per la sanificazione delle superfici a rischio di crescita batterica, quali asse WC, maniglie, pulsanti di scarico, rubinetterie, completo di etichetta informativa per il corretto utilizzo.
- b) la manutenzione ordinaria e sostituzione della ricarica igienizzante/detergente con verifica del corretto funzionamento dell’apparecchio.
- c) La garanzia che il liquido igienizzante è atossico, biodegradabile ed anallergico. Tale prodotto deve essere completo della scheda dati di sicurezza, così come previsto dal D.M. Sanità del 28.01.1992, per la protezione della salute, **DI CUI SI CHIEDE LA PRESENTAZIONE DELLA SCHEDA TECNICA**

DEI PRODOTTI UTILIZZATI OLTRE AD EVENTUALI PROVE DI LABORATORIO EFFETTUATE SU TALI PRODOTTI DALLA DITTA OFFERENTE.

- d) La frequenza di intervento di 60 giorni.
- e) La manutenzione straordinaria entro 48 ore per garantire la riparazione o la sostituzione del dispositivo in caso di furti, avaria o danneggiamenti.
- f) Il rilascio di apposita documentazione controfirmata dal referente dell'Ente per attestare l'avvenuto intervento.
- g) Al termine del periodo di validità contrattuale, rimozione dei dispositivi che rimarranno di proprietà della Ditta affidataria.

Art. 5 – IGIENIZZAZIONE WC E ORINATORI

L'affidatario deve garantire:

- a) La fornitura e posa in opera di igienizzatori automatici, azionati simultaneamente allo scarico dell'acqua nel WC o nell'orinatorio, con erogazione del liquido igienizzante nella fase finale dello scarico, mediante dispositivo che garantisce l'immissione del prodotto igienizzante all'interno dei sanitari, affinché venga salvaguardato l'utente dai potenziali rischi biologici e completi di un'etichetta informativa che evidenzia il tipo di trattamento.

Nell'offerta occorrerà indicare specificatamente:

- **la tipologia dei dispositivi proposti (a pressione od elettronico);**
- **la capacità del contenitore utilizzato ed il relativo numero di erogazioni del prodotto igienizzate per singola tipologia.**

In quanto la scheda tecnica e quella di sicurezza non riportano i medesimi dati.

- b) L'apparecchio deve essere collegato al tubo di immissione dell'acqua di scarico del sanitario e deve garantire un dosaggio misurato e costante ad ogni utilizzo e non deve subire alterazioni nel funzionamento dovute a differenze di pressione idrica, di durezza, di impurità dell'acqua e di temperatura ambientale. Deve altresì poter essere installato su qualsiasi tipologia di impianto sanitario (WC, orinatoi e turche) senza essere alimentato da energia elettrica né di rete.
- c) Il prodotto igienizzante deve essere idoneo per la specifica applicazione, garantendo la pulizia del sanitario e impedendo la formazione di incrostazioni calcaree, con comprovata efficacia batteriostatica e battericida. Il prodotto deve essere registrato come Presidio Medico Chirurgico (nella quantità erogata dal dispositivo) presso il Ministero della Salute, **DI CUI SI CHIEDE LA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE TALE REGISTRAZIONE MINISTERIALE E LA SCHEDA TECNICA DEI PRODOTTI UTILIZZATI OLTRE AD EVENTUALI PROVE DI LABORATORIO EFFETTUATE SU TALI PRODOTTI DALLA DITTA OFFERENTE**, ad ampio spettro di azione contro Batteri Gram-positivi, Gram-negativi, Muffe, Microbatteri e Sporigeni,. Il prodotto deve altresì presentare una biodegradabilità tale da non alterare l'equilibrio dell'ecosistema fognario e non interferire con gli impianti di depurazione, compatibile con la normativa vigente (D.Lgs. 152/2006 e s.m.).
- d) Il prodotto impiegato non deve disattivarsi con liquidi biologici o in presenza di normali detergenti e non deve presentare alcuna caratteristica corrosiva sulle tubazioni e per gli impianti di scarico. **Tali prodotti devono essere completi della scheda dati di sicurezza**, così come previsto dal D.M. Sanità del 28.01.1992, per la protezione della salute.
- e) la manutenzione ordinaria e ricarica del liquido igienizzante con verifica del corretto funzionamento dell'apparecchio.
- f) La frequenza di intervento di 60 giorni.
- g) La manutenzione straordinaria entro 48 ore per garantire la riparazione o la sostituzione dell'igienizzatore in caso di furti, avaria o danneggiamenti.
- h) Il rilascio di apposita documentazione controfirmata dal referente dell'Ente per attestare l'avvenuto intervento.
- i) Al termine del periodo di validità contrattuale, rimozione dei dispositivi che rimarranno di proprietà della Ditta affidataria.

Art. 6 – ASCIUGAMANI AD ARIA

L'affidatario deve garantire:

- a) La consegna e l'installazione dell'apparecchio.
- b) Caratteristiche e materiale costruttivo che rendano l'apparecchio:
 - resistente all'usura e a potenziali atti vandalici;
 - non corrodibile da normali prodotti impiegati per la pulizia.
- c) Rivestimento antibatterico brevettato.
- d) Attivazione automatica con sensori ad infrarossi.
- e) Asciugatura rapida.
- f) Contenuto consumo energetico.
- g) La manutenzione straordinaria entro 48 ore per garantire la riparazione o la sostituzione dell'apparecchio in caso di furti, avaria o danneggiamenti.
- h) Al termine del periodo di validità contrattuale, ritiro degli apparecchi che rimarranno di proprietà della Ditta affidataria.

Art. 7 – TAPPETO ANTIPOLVERE

Il tappeto antiscivolo e cattura polvere deve impedire a polvere e sporco di contaminare gli ambienti con le seguenti caratteristiche:

- a) n. 1 dimensione 175x115 cm. circa;
n. 1 dimensione 120x340 cm. circa
- b) materiale: 100% nylon, base antiscivolo e bordo anti-inciampo;
- c) servizio lavaggio ogni 60 gg. e sostituzione in caso di usura e/o necessità.

Art. 8 – IMPORTO E PAGAMENTO

L'importo a base di gara del presente affidamento è pari ad **39.006,00 iva esclusa** ed è così composto:

- **€ 19.503,00 iva esclusa, per il periodo dal 1° giugno 2025 al 30 maggio 2028.**
- **€ 19.503,00 iva esclusa** come opzione di rinnovo per ulteriori tre anni, fino al 30 maggio 2031.

Il pagamento avverrà su base trimestrale posticipata, con emissione di relativa fattura elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55) intestata al Comune di Riccione – Ufficio Economato, “codice univoco ufficio” IPA **IT8SDX** e con liquidazione a 30 gg. fine mese data fattura.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 629, lettera b), Legge 190/2014 (Legge stabilità 2015) in materia di scissione dei pagamenti, l'Amministrazione verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata dal fornitore sulla fattura.

Art. 8 – OSSERVANZA CCNL

Si applica/no i seguenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro:

CPV	ATECO	CCNL STIMATO
33700000-7 Prodotti per la cura personale	81.23.1 Attività di sanificazione, disinfezione e disinfestazione	H011 CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi & H012 CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

L'operatore economico può applicare un diverso CCNL rispetto a quello stimato dalla Stazione Appaltante a patto che garantisca le stesse tutele economiche e giuridiche.

Nell'esecuzione del servizio l'aggiudicatario si obbliga a rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone gli oneri relativi. In particolare, il concessionario si impegna a rispettare la disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Art. 8 – REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 36/2023 la revisione dei prezzi può essere richiesta qualora, nel corso di esecuzione del contratto attuativo, si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo. I prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% della variazione, in relazione alla prestazione principale.

Ai fini della determinazione della variazione del prezzo del contratto si utilizzano – conformemente alle disposizioni di cui agli artt. 60, comma 3, lettera b) del Codice e 11 dell'Allegato II.2-bis al Codice – i seguenti indici ISTAT con le relative ponderazioni tra gli stessi:

CPV	Indici e ponderazione
33700000-7 Prodotti per la cura personale	PC[121] beni e servizi per la cura della persona

La Stazione Appaltante procederà al monitoraggio annuale degli indici sopra individuati.

La variazione è calcolata come differenza tra il valore al momento della rilevazione del sistema ponderato degli indici sopra individuati, e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione. In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3 al Codice, il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato.

Le clausole di revisione dei prezzi sono attivate automaticamente dalla Stazione Appaltante, anche in assenza di istanza di parte, che resta una facoltà dell'appaltatore.

L'istanza per richiedere la revisione dei prezzi deve essere presentata indicando la variazione intervenuta in riferimento al sistema ponderato degli indici sopra individuati.

In tal caso il RUP, supportato dal DEC se previsto, conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi. Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la Stazione Appaltante si pronuncia entro 30 (trenta) giorni dall'istanza con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore il provvedimento determina l'importo riconosciuto a titolo di revisione dei prezzi nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora la revisione dei prezzi superi il 15% del prezzo complessivo del contratto.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

Art. 9 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO – VERIFICHE E CONTROLLI – RISOLUZIONE - PENALI

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipula avverrà secondo le modalità previste dall'art. 18 del D.lgs. 36/2023.

VERIFICHE E CONTROLLI

L'Amministrazione comunale provvederà a far fare verifiche e controlli da parte di un soggetto qualificato per verificare la veridicità di quanto dichiarato e per la verifica delle schede tecniche dei prodotti utilizzati.

Inoltre, l'amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di effettuare verifiche e controlli, in qualunque momento e senza preavviso, sul rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato, sulla qualità e sulla provenienza dei prodotti utilizzati, sullo stato di manutenzione degli apparecchi e dispositivi in uso, ed in generale sulle modalità di funzionamento del servizio oggetto della presente procedura.

Qualora a seguito delle suddette verifiche e controlli dovessero emergere difformità gravi o evidenti inosservanze delle clausole contrattuali, la Stazione appaltante potrà procedere a formulare le relative contestazioni nei confronti dell'Operatore economico. Tali contestazioni saranno formulate in forma scritta e potranno essere controdedotte entro 7 giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, qualora non siano giunte controdeduzioni o le stesse siano ritenute insufficienti dalla Stazione appaltante, quest'ultima potrà avviare il procedimento sanzionatorio di cui al presente articolo.

Inoltre, nel caso in cui durante l'esecuzione del servizio in oggetto dovessero verificarsi difformità o particolari problemi, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare, a mezzo di un laboratorio di propria fiducia, accreditato e specializzato, campionamenti per analisi microbiologiche dei prodotti e delle attrezzature utilizzati per il servizio.

RISOLUZIONE

Le prestazioni dovranno essere eseguite dalla ditta affidataria con le modalità e le tempistiche di esecuzione stabilite dal presente Capitolato che si intendono qui integralmente richiamate.

La Stazione Appaltante senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'operatore economico tramite pec, oltre a quanto già disciplinato all'art. 122 del Codice dei Contratti nei seguenti casi:

- a) qualora sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D.lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94 del D.Lgs. 36/2023 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi ovvero siano irrogate sanzioni interdittive o misure cautelari che impediscano all'Operatore Economico di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- b) mancata corrispondenza dei prezzi applicati rispetto a quelli definiti in sede di gara;
- c) l'operatore economico incorra in più di 3 penali, anche di natura diversa, durante il periodo di vigenza del contratto ovvero qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'operatore economico raggiunga la somma complessiva pari al 10% del valore massimale del contratto in oggetto;
- d) frode e grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
- e) insolvenza dell'Operatore Economico riguardo tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria attività e per lo svolgimento del contratto;
- f) manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
- g) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- h) mancato inizio del servizio nei termini convenuti ovvero sospensione del servizio da parte dell'operatore economico senza giustificato motivo;
- i) rallentamento del servizio senza giustificato motivo in misura tale da pregiudicare la realizzazione del servizio nei termini previsti dal contratto;
- l) subappalto fuori dei casi espressamente consentiti dal presente Capitolato e dalla legislazione vigente;
- m) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
- n) inadempienza accertata agli obblighi ed agli oneri fiscali e contributivi previsti ed imposti dalla legge;
- o) violazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e sm;
- p) violazione dell'obbligo di riservatezza;
- r) violazione del patto di integrità;
- s) mancato rispetto da parte della ditta aggiudicataria delle norme relative alla sicurezza;
- t) mancato rispetto del termine assegnato per l'adempimento;

u) fallimento dell'Operatore Economico;

v) perdita di validità della cauzione definitiva o mancato reintegro della stessa.

Fuori dei casi sopra previsti, la Stazione Appaltante, accertato l'inadempimento ai sensi dell'art. 1453 del Cod. civile, assegna, ai sensi dell'art. 1454 del Cod. civile, all'Operatore Economico un termine non inferiore a 15 giorni per l'adempimento; decorso inutilmente detto termine il contratto si risolve di diritto.

Nel caso di risoluzione del contratto, l'operatore economico ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 122, comma 5, del D.lgs. 36/2023.

In caso di risoluzione per responsabilità dell'operatore Economico, lo stesso è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Stazione Appaltante per affidare ad altra Impresa le prestazioni.

In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno, la Stazione Appaltante incamererà la garanzia definitiva.

PENALI

Qualora nell'esecuzione delle prestazioni si rilevino inadempimenti rispetto ai termini o agli obblighi previsti, oltre alla risoluzione del contratto sulla base di quanto disciplinato al precedente punto, saranno applicate le penali di seguito riportate, salvo ed impregiudicato il diritto di richiedere il risarcimento del maggior danno:

n	Fattispecie	Importo
1	qualora la qualità dei prodotti e delle attrezzature non corrisponda a quella stabilita dal presente capitolato o nell'offerta tecnica	100,00 €
2	mancata effettuazione di n. 3 interventi minimi previsti dal presente Capitolato	150,00 €
3	nel caso di impiego e/o fornitura di prodotti igienizzanti non biodegradabili, non anallergici, tossici o altamente corrosivi per tubature ed impianti di scarico	Da €. 100,00 a €. 200,00 a seconda del caso
4	in caso di inadeguata raccolta dei rifiuti igienici ed inadeguata pulizia e disinfezione dei contenitori	€. 100,00
5	in caso di mancata tempestiva esecuzione di manutenzione ordinaria e ricarica dei liquidi igienizzanti, nei tempi di intervento previsti nel presente capitolato per ogni tipo di prodotto	€. 100,00
6	in caso di mancata tempestiva manutenzione straordinaria, riparazione o sostituzione, delle attrezzature in uso, nei tempi di intervento previsti nel presente capitolato	€ 100,00

Le penali applicate, stabilite nella misura indicata nel presente articolo, saranno complessivamente non superiori al 10 per cento dell'ammontare contrattuale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali indicate nella precedente tabella verranno contestati mezzo PEC al fornitore dal Responsabile Unico del Progetto; il fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio della stazione appaltante, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Deve considerarsi ritardo anche l'ipotesi in cui i servizi o le forniture vengano resi solo parzialmente; in tal caso la penale verrà applicata sino a quando i servizi non inizieranno ad essere resi in conformità a quanto previsto o le forniture saranno completate. Il concessionario prende

atto che l'applicazione delle penali non preclude il diritto da parte della stazione appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART. 10 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del risarcimento dei danni e del rimborso di ogni maggior spesa sostenuta derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, **l'aggiudicatario dovrà costituire, anteriormente alla stipula del contratto, una cauzione pari al 5% del valore contrattuale.**

Per quanto non espressamente previsto si richiama l'art. 53 del Codice.

Art. 11 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà una durata dal 01 giugno 2025 al 30 maggio 2028. E' prevista l'opzione di rinnovo per ulteriori 3 anni.

Art. 13 – RESPONSABILITA'

Il Comune di Riccione è espressamente esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni ed altro che dovesse accadere al personale della ditta affidataria nella prestazione della fornitura in oggetto, convenendosi a tale riguardo che ogni eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo di contratto.

La ditta fornitrice dovrà farsi carico di quanto previsto in materia di sicurezza sul lavoro a tutela dei lavoratori secondo il disposto del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e altre norme vigenti.

La ditta affidataria, in qualità di gestore ed esecutore dell'attività in oggetto, gestisce l'affidamento della fornitura in oggetto in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo, a tutti gli effetti di legge e pertanto è civilmente e penalmente responsabile dei danni causati a persone e/o cose nello svolgimento delle predette attività, imputabili ad essa o ai suoi dipendenti e dei quali è chiamata a rispondere l'Amministrazione comunale che sin da ora si intende sollevata ed indenne da ogni pretesa.

Art. 14 –SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Si rimanda all'art. 119 del Codice

Art. 15 - NORME SULLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E DURC

La Ditta affidataria in osservanza alle norme dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del Decreto-Legge 12/11/2010 n. 187, convertito dalla Legge 17/12/2010 n. 217, sarà tenuta ad assolvere, senza eccezioni o esclusioni alcuna, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante conto corrente dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche.

Il contratto sarà sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

Ai sensi della vigente normativa in materia l'Amministrazione Comunale richiederà d'ufficio agli istituti o enti abilitati il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) attestante la regolarità dell'Impresa nei

pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS e INAIL.

Art. 16 –CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Comune di Riccione e l'operatore economico in ordine all'esecuzione del contratto, e le controversie o vertenze inerenti all'esecuzione ed all'interpretazione del presente capitolato, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Foro di Rimini.

Art. 17 - RINVIO

Per quanto non previsto nel presente capitolato si rinvia alle norme vigenti, ivi comprese quelle regolamentari adottate dal Comune di Riccione nonché le condizioni generali di contratti applicate dal medesimo.

Per eventuali informazioni ciascuna ditta potrà rivolgersi al Settore Risorse Finanziarie – Risorse umane - Società Partecipate – Patrimonio, Via Vittorio Emanuele II, 2 dalle ore 8,30 alle ore 13,30 nelle giornate dal lunedì al venerdì:

Silvia Giorgi 0541 608304 (uff. economato) oppure Lucia Santoni 0541 608202 (uff. gare).

Art. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai fini e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e ss. mm. ai sensi del regolamento europeo 679/2016 il Concessionario si impegna:

- a trattare i dati ai soli fini dell'espletamento del servizio disciplinato dal presente atto;
- ad adempiere agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati;
- al rispetto delle istruzioni specifiche eventualmente ricevute dall'Ente per il trattamento dei dati personali, anche integrando procedure già in essere.

Titolare del trattamento dei dati è l'Ente; il Responsabile del trattamento è il dott. Luigi Botteghi, Dirigente del Settore Servizi Finanziari – Aziende Partecipate – Patrimonio - Risorse Umane.

Il concorrente, con la presentazione della propria offerta, consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m. per le esigenze contrattuali.

Il Responsabile di Progetto